

Il commercialista telematico

La nuova tassazione «IRES» per le imprese individuali e le società personali

di Fabio Carriolo

Aspetti generali

Il sistema tributario italiano, soprattutto per quanto attiene alla tassazione dei redditi, contiene ormai numerosi anacronismi, generatori di sperequazioni e tali da scoraggiare gli investimenti produttivi e la nascita e la crescita dimensionale delle imprese. In particolare, le imprese soggette all'IRPEF (cioè quelle costituite nella forma di ditte individuali o di società personali) soffrono del problema che coinvolge, in generale, tutti i soggetti passivi di tale tributo, cui il legislatore ha voluto demandare la realizzazione nell'ordinamento tributario del principio di tendenziale progressività, discendente dall'art. 53 della Costituzione.

L'elevata progressività della curva dell'imposta, infatti, in assenza di un adeguato «ridisegno» delle aliquote e degli scaglioni, conduce ad esiti troppo penalizzanti: si consideri infatti che, secondo un calcolo approssimativo, senza considerare le addizionali regionali e locali e la fiscalità indiretta, e facendo (semplicisticamente) la base imponibile IRAP uguale al reddito lordo – e quindi sottostimando l'impatto reale del prelievo fiscale e contributivo – il carico di IRPEF, IRAP e contributi IVS su un commerciante con reddito lordo di 100.000 euro sottrae a tale reddito quasi il 52%! A tali condizioni, evidentemente, il sistema impositivo diviene facile preda di fenomeni evasivi o «erosivi» (insomma, o si scoraggia la «fedeltà fiscale», o si scoraggia la produzione di reddito imponibile).

In linea generale, poi, una tassazione «sovradimensionata» sui redditi eccedenti rispetto a una «media» piuttosto sbilanciata verso il basso, che non discrimina neppure tra i redditi collegati ad investimenti produttivi e quelli «ordinari», è scarsamente compatibile con un'attività d'impresa non «minima» o residuale, trattandosi di attività per sua natura tesa a massimizzare i profitti, e quindi gli utili.

Una delle soluzioni escogitate dal legislatore per sfuggire a tale situazione è costituita dalla possibilità di assoggettare le piccole attività economiche (costituite nella forma di imprese individuali e società di persone) al regime impositivo cui sono assoggettate le imprese «IRES».

I problemi legati all'eccessiva progressività dell'IRPEF

La «curva di Laffer» ha rappresentato il paradigma ideologico di coloro che suggerivano una riduzione della spesa pubblica a fronte di un'attenuazione delle imposte, prendendo atto degli effetti svantaggiosi – in primo luogo per le ragioni erariali – di una fiscalità eccessiva.

Si tratta comunque, prima che di un discorso da economisti, di un'osservazione indotta dal «buon senso»: in capo a ciascuno, al superamento di una determinata soglia (la metà del reddito?) sorge la percezione di un sacrificio eccessivo, e quindi ingiustificato. Se a ciò si aggiungono le sicure sperequazioni del sistema (per cui determinati redditi, ad esempio quelli agrari, di capitale e da

Il commercialista telematico

immobili vincolati di interesse storico-artistico) sono tassati poco o nulla (a fronte dell'inesorabile progressività dell'imposta gravante sui redditi di lavoro, autonomo o dipendente che sia), e la percezione di un'evasione diffusa degli obblighi fiscali, oltre che di un utilizzo distorto del proprio «concorso» alla spesa pubblica¹, si ottiene un quadro di pesante disaffezione, se non di scollamento del «patto» tra contribuenti e soggetto pubblico.

Si consideri inoltre che l'imposta personale progressiva sul reddito, alla quale è integralmente attribuito il compito di dare attuazione al principio costituzionale della tendenziale progressività del sistema tributario, non discrimina tra gli «arricchimenti» semplici e quelli destinati al reinvestimento nell'impresa o nell'attività professionale, né accoglie, al di là di modeste detrazioni per oneri, il principio che la famiglia si presenta come un soggetto unico (lo è ai fini della spesa, perché non dev'esserlo ai fini delle entrate?). Per tale ragione, diversamente da ciò che accade dove esiste il «quoziente familiare», il *single* non viene tassato in modo molto dissimile rispetto al cittadino monoreddito che deve procurare i mezzi per una famiglia di 4, 5, 6 persone.

Insomma: a parere di chi scrive, un'imposta personale fortemente progressiva sul reddito poteva giustificarsi nell'ambito di un sistema socio-economico caratterizzato dalla presenza di pochi «abbienti» e di vaste masse operaie e contadine (ossia nel contesto storico entro il quale essa è sorta): nessun problema, in tale situazione, a «far pagare» i «ricchi» in misura più che proporzionale rispetto al loro reddito. Anche perché non veniva di fatto colpito l'indicatore più sicuro della capacità contributiva, il patrimonio (giacché l'imposta non dev'essere «espropriativa»²) e, comunque, detti «ricchi» potevano approfittare di numerose smagliature di un sistema particolarmente vantaggioso proprio per i «rentiers», per i motivi cui si accennava sopra (redditi di lavoro ultratassati e redditi «da rendita» agevolati).

Nella situazione presente, invece, l'imposta personale progressiva sul reddito è divenuta un fenomeno di massa, anche per effetto del «fiscal drag» che ha eroso una parte notevole dell'incremento nominale delle retribuzioni dei lavoratori, e le stesse Organizzazioni sindacali si sono rese conto che, oltre a battersi per i rinnovi contrattuali, devono richiedere anche un idoneo trattamento tributario³.

¹ Lo stesso Massimo Romano, direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha osservato nell'ambito del convegno organizzato dal CNEL e tenutosi a Roma il 29 novembre 2007 («*Politiche del personale nel lavoro pubblico. Il caso Agenzia delle Entrate: varchi e strettoie dell'innovazione*») che «*la propensione ad evadere è strettamente correlata alla qualità della Pubblica Amministrazione*». Inoltre, «*il pagamento delle imposte è l'elemento cardine del patto sociale. E' evidente che il patto regge se gli interessati percepiscono che il costo delle imposte pagate trova corrispondenza nel beneficio dei servizi pubblici ottenuti in cambio. È noto che in Italia questo equilibrio è reso ancora più critico dalla circostanza che una parte considerevole del gettito non va in realtà a finanziare servizi alla collettività, bensì il servizio del debito pubblico*». In tale contesto, la percezione dell'utilizzo «virtuoso» della spesa, o di quel poco che ne residua al netto della parte destinata al servizio del debito, risulta cruciale per ricreare un rapporto positivo tra i cittadini e lo Stato.

² Cfr. E. De Mita - *La capacità contributiva come metro di giustizia tributaria* - in banca dati *Fisconline*.

³ In generale, la crisi della progressività è stata attribuita ai seguenti fattori:

- la forte riduzione della classe operaia, tipicamente portatrice di istanze solidaristiche al proprio interno e perequative tra classi, e la correlata crescita del terziario, molto più basato sulla concorrenza, sulle piccole dimensioni, sui valori di un individualismo pugnace e quasi aggressivo;
- la sempre più diffusa convinzione che - con le opportunità offerte dalla società opulenta e dall'istruzione di massa - il bisognoso sa sempre meno perseguitato dalla sorte e sempre più colpevole del proprio danno, arrivando talora a teorizzare, alla maniera di Milton Friedman, che l'eccesso di sussidi crea il mestiere dell'assistito;

Il commercialista telematico

In tale contesto, giocano a sfavore sia dei contribuenti che del sistema economico le aliquote marginali, che condizionano le scelte dei contribuenti in merito a quanto lavorare, risparmiare, dichiarare, etc. Il quesito è, insomma: «*se per 1000 euro di reddito aggiuntivo (una volta assolte le imposte dirette e indirette, i contributi previdenziali, etc.) me ne restano (ad esempio) 400, che mi conviene fare?*», non potendosi escludere, se il contribuente ne ha la possibilità, un ampio fenomeno di traslazione dell'onere tributario in capo al cliente o committente, attraverso l'incremento del «prezzo» richiesto. Il problema può essere particolarmente pesante se si pensa alla situazione del commerciante-tipo sotto esemplificato in tabella, che realizza un reddito imponibile di 100.000 euro (neanche troppo significativo, se si pensa a un piccolo esercizio commerciale nel quale può lavorare tutta una famiglia). La tabella prende comunque in considerazione diverse fasce di reddito, ipotizzando una base imponibile IRAP (valore della produzione netta) pari al 150% del reddito imponibile IRPEF, l'aliquota al 3,9% - come ridotta dalla Finanziaria 2008 -, i contributi previdenziali al 20%, e omettendo la fiscalità indiretta e locale (TARSU/TIA, ICI, etc.).

Ipotesi: commerciante iscritto alla relativa gestione previdenziale e soggetto ad IRAP

VPN [IRAP]	reddito lordo	contributi IVS 20%	reddito - contributi	IRPEF dovuta	reddito post-IRPEF	IRAP 3,9%	reddito disponibile	reddito mensile disp.
€ 22.500,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ 2.760,00	€ 9.240,00	€ 877,50	€ 8.362,50	€ 696,88
€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 4.000,00	€ 16.000,00	€ 3.719,73	€ 12.280,27	€ 1.170,00	€ 11.110,27	€ 925,86
€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 24.000,00	€ 5.879,73	€ 18.120,27	€ 1.755,00	€ 16.365,27	€ 1.363,77
€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ 12.000,00	€ 48.000,00	€ 14.559,62	€ 33.440,38	€ 3.510,00	€ 29.930,38	€ 2.494,20
€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00	€ 27.569,57	€ 52.430,43	€ 5.850,00	€ 46.580,43	€ 3.881,70
		prelievo totale	€ 15.000,00	€ 6.637,50	percentuale	44,25%		
			€ 20.000,00	€ 8.889,73		44,45%		
			€ 30.000,00	€ 13.634,73		45,45%		
			€ 60.000,00	€ 30.069,62		50,12%		
			€ 100.000,00	€ 53.419,57		53,42%		

La simulazione non considera né le detrazioni e deduzioni previste dal TUIR e dalle altre norme fiscali, né il carico fiscale aggiuntivo rappresentato dalle addizionali locali e regionali, dalle imposte indirette e locali, etc.

Come è facile vedere, a valore della produzione netta (vpn) pari a 150.000 euro, con imponibile IRPEF di 100.000 euro, al commerciante (senza considerare, come si diceva, la fiscalità indiretta e locale) residuano poco più di 46.000 euro, con un sacrificio complessivo che giunge quasi al 54% dell'imponibile! Ciò senza voler considerare, chiaramente, le situazioni più critiche nelle quali, per effetto della più ampia base imponibile IRAP (includente gli oneri finanziari, il costo del lavoro, etc.), la percentuale complessivamente «consegnata» agli enti impositori e previdenziali risulta ben superiore.

-
- la sempre più diffusa convinzione che l'azione pubblica perequativa abbia elevati oneri indiretti, dati dai costi di gestione, di controllo, e di soluzione del contenzioso nonché dagli inevitabili abusi e privilegi e dai fenomeni di corruzione. Nel caso dell'Italia si può aggiungere una diffusa sfiducia nello stesso risultato perequativo a fronte di una forte area di evasione fiscale che non accenna a restringersi» (cfr. G. Muraro, *La progressività fiscale nella crisi dello stato sociale*, in banca dati *Fisconline*).

Il commercialista telematico

Le proposte della Commissione Biasco

Al paragrafo 6 della relazione finale della Commissione di studio sull'IRES (c.d. *Commissione Biasco*) si legge che, nella sostanza, il differenziale di tassazione tra IRPEF e IRES è « ... potenzialmente capace di influenzare la dimensione delle imprese e la loro struttura organizzativa, con effetti sulle prospettive di crescita e rafforzamento dell'apparato produttivo».

Secondo la Commissione, le differenze nella tassazione di soggetti giuridicamente diversi esercenti le medesime attività si è incrementata con l'introduzione dell'Ires, che, eliminando il credito d'imposta sui dividendi, ha fatto venir meno la parità di trattamento sugli utili distribuiti dalle società di capitali e quelli (distribuiti o no) delle imprese soggette all'IRPEF. Infatti, rispetto al regime precedente, « ... che poteva anche incentivare fiscalmente la trasformazione in società di capitali (in quanto, a parità di trattamento sugli utili distribuiti, poteva esservi un vantaggio fiscale su quelli trattenuti), il nuovo regime dell'IRES tende, viceversa, a tassare in modo più elevato le società di capitali, rispetto a una impresa soggetto IRPEF».

Particolarmente rilevante risulta, nel contesto *post-riforma* IRES, l'innalzamento della tassazione per i soci delle società di capitali con redditi medio-bassi, i quali non possono più avvalersi della possibilità di usufruire del credito d'imposta: per evitare tale discriminazione, è stata introdotta l'opzione per il regime di trasparenza, al quale sono ammesse le S.r.l. con non più di 10 soci, purché rientranti nell'ambito applicativo degli studi di settore. Se, tuttavia, ciò elimina un possibile ostacolo alla trasformazione in società di capitali di un'impresa-IRPEF (trasformazione che spesso si accompagna alla crescita dimensionale), « ... può comunque costituire un ostacolo alla crescita dimensionale successiva, che potrebbe comportare l'uscita dalla possibilità di optare per il regime di trasparenza». Su tali questioni, la Commissione ha inteso « ... segnalare al Governo un problema di sistematicità e efficacia nella tassazione delle imprese insito nella frammentazione che ora esiste tra quelle che sono tassate in modo proporzionale in sede Ires e quelle che sono tassate in sede Irpef, con tutt'altre aliquote».

Al di là della sperequazione di fondo, inoltre, è evidenziato un problema relativo all'intreccio di istituti differenziati, e concepiti per le società di capitali, quali ad esempio la soppressa DIT⁴ e la «pex».

È altresì affermato nella relazione che dovrebbe provvedersi a una complessiva revisione non della sola normativa IRES, ma anche della tassazione IRPEF, dei redditi di capitale e diversi: la tassazione delle diverse tipologie reddituali « ... presenta, infatti, molteplici interazioni che devono essere attentamente valutate se si vuole pervenire ad un sistema organico, equo ed efficiente, di imposizione e se si vogliono evitare arbitraggi e comportamenti elusivi».

Era quindi auspicata la formulazione di un'ipotesi di lavoro per futuri sviluppi della tassazione delle imprese, in grado di « ... superare le attuali distorsioni, rendendo il sistema più neutrale rispetto alle scelte delle forme giuridiche e organizzative attraverso cui svolgere attività di impresa».

⁴ A tale proposito, la Commissione ha ritenuto opportuno «premiare» fiscalmente il finanziamento con capitale proprio dell'impresa, anche perché ciò consentirebbe al Fisco di « ... recuperare porzioni delle entrate potenzialmente sottratte tramite il favorevole regime fiscale che l'indebitamento porta con sé». Il «premio alla patrimonializzazione» dovrebbe assumere la forma «ACE», prevedendo l'esclusione dalla base imponibile del rendimento figurativo degli apporti di capitale, che nel vecchio «schema» DIT rilevava con aliquota ridotta.

Il commercialista telematico

La soluzione ad alcune delle problematiche incontrate esaminando la fiscalità delle imprese avrebbe potuto risiedere – secondo la Commissione – nella ricomprensione di tutte le imprese commerciali, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, in un'unica categoria fiscale, con soggezione all'aliquota proporzionale dell'IRES del reddito prodotto.

Il regime fiscale unico « ... renderebbe più trasparente la distinzione tra fisco rivolto alle persone e alle imprese», favorendo altresì la separazione tra conti personali e conti dell'impresa, con l'ulteriore risultato positivo di « ... abituare anche le imprese di dimensioni più ridotte a un comportamento e a una mentalità imprenditorialcapitalistica, contribuendo a estendere la cultura d'impresa anche a livelli imprenditoriali di piccole e ridotte dimensioni»⁵.

La riduzione delle aliquote IRPEF e IRAP

Si rammenta che la Finanziaria 2008 ha ridotto l'aliquota ordinaria IRES al 27,50%, e l'aliquota IRES al 3,9%, e - allo stato - ancora non è noto quale sarà l'impatto della tassazione complessiva per i due soggetti passivi coinvolti (società o ente erogante il dividendo e soggetto percipiente).

Va infatti evidenziato che, secondo le regole attuali, la tassazione parziale insiste, per i soggetti IRPEF detentori di partecipazioni qualificate, sul 40% dell'ammontare del dividendo o della plusvalenza incassati, e che, secondo la L. n. 244/2007, e che tale percentuale dovrà essere sicuramente innalzata (art. 1, comma 38, L.F.). Il nuovo sistema entrerà a regime solamente con l'emanazione del decreto ministeriale attuativo, che dovrebbe presumibilmente intervenire prima della data stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti percipienti, ossia entro il 30 giugno 2008 (31 luglio nel caso della presentazione in via telematica).

La tassazione separata

Secondo il comma 40 dell'art. 1 della Finanziaria, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in S.n.c. e in S.a.s. residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento a tassazione separata di tali redditi con l'aliquota del 27,5% (ossia con la medesima aliquota dell'IRES), a condizione che i redditi prodotti o imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.

In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

Il successivo comma 41 stabilisce che l'opzione non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime speciale e delle altre componenti del patrimonio netto.

⁵ A ciò potrebbe aggiungersi, a parere di chi scrive, l'incentivo a un comportamento più trasparente dal punto di vista tributario, in conseguenza, appunto, della distinzione più chiara tra sfera dell'impresa e sfera personale, con benefiche ricadute anche ai fini dei controlli fiscali. Si pensi, ad esempio, alla comunicazione dei dati delle operazioni bancarie e alle indagini finanziarie, recentemente «potenziate» e inasprite: innegabilmente, dal punto di vista probatorio, al contribuente risulterà più facile «difendere» i conti della propria sfera privata rispetto a una ricostruzione delle movimentazioni afferenti l'attività d'impresa.

Il commercialista telematico

Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti.

L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

La concreta attuazione del regime in esame è affidata a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la cui emanazione però, a seguito della crisi politica in corso (con le elezioni fissate per aprile 2008), potrebbe essere soggetta ad incertezze.

A prima vista, il regime della tassazione «IRES» su opzione appare favorevole per i contribuenti IRPEF rispetto ai quali l'applicazione degli scaglioni conduca a una tassazione complessiva superiore al 27,50%.

Secondo la relazione introduttiva alla Finanziaria 2008, la nuova disciplina introdotta accoglie l'auspicio contenuto nella relazione della Commissione Biasco laddove è avanzata la *«proposta di mettere allo studio l'unificazione fiscale della categoria "impresa", oggi bipartita tra società di capitali e impresa individuale e di persone, al fine di rendere il sistema impositivo più neutrale rispetto alla scelta della forma giuridica attraverso cui è effettuata l'attività di impresa, senza determinare salti d'imposta»*.

Sia consentito evidenziare, però, che tale idea rispondeva per la Commissione all'opportunità di ricondurre tutti i redditi d'impresa a un unico sistema impositivo – con tassazione proporzionale - «a regime», mentre la L. n. 244/2007, di fatto, introduce un «regime speciale», che conviverà con imprese «IRPEF» tassate in maniera progressiva. Presumibilmente, tale soluzione è stata indotta da più esigenze, tra le quali la minor imposizione cui sono soggette tali imprese (che potrebbero altresì accedere da subito al nuovo regime dei «minimi»), se i loro redditi si situano entro gli scaglioni più bassi, oltre all'esigenza di mantenere in vita un regime speculare rispetto a quello in esame, ossia la tassazione per trasparenza delle piccole S.r.l. e delle cooperative.

Osservazioni

Alcune «criticità» della nuova disciplina sono ricavabili dalle schede di lettura predisposte dai servizi studi parlamentari, nelle quali si è osservato, relativamente al caso del successivo prelievo o alla distribuzione del reddito prodotto, che sarebbe opportuno chiarire se l'assoggettamento a tassazione IRPEF ordinaria riguardi l'intero reddito d'impresa, ovvero solamente una quota di reddito corrispondente al patrimonio prelevato o agli utili distribuiti.

Per quanto attiene all'esclusione dal regime speciale delle imprese e delle società in contabilità semplificata, le schede precisano altresì che tale condizione appare motivata dalla circostanza che solo la contabilità ordinaria consente di monitorare le variazioni del patrimonio dell'impresa.

Inoltre, è evidenziato che non risulta indicato alcun termine per l'emanazione del decreto attuativo (il che fa sorgere un ovvio interrogativo sulle concrete *chances* di attuazione del regime di tassazione separata, a seguito della crisi politica e in attesa delle elezioni).

Il commercialista telematico

Considerazioni di sintesi

Rispetto alle proposte filtrate dalla Commissione «*Biasco*», le possibilità offerte dalla Finanziaria 2008 appaiono interessanti, ma non del tutto soddisfacenti.

Occorre infatti considerare che:

- le organizzazioni rappresentative degli artigiani (CNA/Confartigianato/Casartigiani) avevano avanzato – in sede di audizione avanti la Commissione il 12 settembre 2006 – una proposta di agevolazione a regime finalizzata a premiare le imprese più efficienti. In particolare, era proposta l'istituzione di una forma di imposizione «duale» in grado di stimolare e agevolare l'efficienza produttiva delle imprese, « ... perciò legata alle loro performance di reddito incrementale rispetto ad una misura di reddito riferibile alle potenzialità produttive dell'impresa da determinarsi, ovviamente, in via presuntiva», con l'ausilio dei dati degli studi di settore, con un'aliquota agevolata delle imposte sui redditi ed, eventualmente, l'esenzione IRAP per l'extra-reddito associato all'incremento di produttività;
- inoltre, la Commissione aveva sostanzialmente proposto di «isolare» il fattore lavoro, presente nel «mondo» dei percettori di redditi di lavoro dipendente come in quello dei lavoratori autonomi e di molti soggetti che sono «imprese» ai fini fiscali, ma non necessariamente a quelli civilistici, e di introdurre una forma di imposizione «duale», volta a premiare l'attitudine delle imprese alla crescita.

Omettendo ogni considerazione sul regime dei «minimi», riservato alle ipotesi «residuali» di impresa e attività professionale, si evidenzia che la Finanziaria fornisce invece una «ricetta» semplice, benché certamente vantaggiosa per i casi come quello del commerciante di cui all'esempio sopra schematizzato. Naturalmente, l'IRPEF rimane sempre fortissimamente progressiva allorquando il reddito venga sottratto al regime d'impresa per provvedere, semplicemente, ai fabbisogni privati e familiari del contribuente, e su tale problematica - in un periodo in cui si sta palesando un'inflazione assai più elevata rispetto alle premesse - occorrerà misurare la volontà politica «detassatrice» degli schieramenti contrapposti nella presente campagna elettorale.

Relativamente alle problematiche dei soggetti «piccoli» - e al di là delle possibilità di accesso al regime dei «minimi» -, si segnala che è ancora irrisolta la problematica dell'IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione, sulla scorta della notissima sentenza della Consulta n. 156 del 2001. Inoltre, essendovi per l'appunto dei soggetti che sono «imprenditori» ai soli fini tributari, perché privi di quell'elemento organizzativo che è indispensabile per qualificare l'impresa secondo il codice civile, anche per essi dovrebbe esser fatta valere la «causa di esclusione» dal tributo enucleata dalla Corte e specificata da molte sentenze della Cassazione⁶.

Per gli artisti e i professionisti, rimane inoltre immotivatamente preclusa la possibilità di optare per un regime analogo a quello della tassazione separata con aliquota proporzionale, e tale situazione risulta in controtendenza rispetto alla generale «assimilazione» del reddito di lavoro autonomo al reddito d'impresa, attestata a partire dal 2006 dall'incremento degli obblighi strumentali a carico dei professionisti, dalle novità in materia di plusvalenze, etc.

26 febbraio 2008 - Fabio Carriolo

⁶ Cfr. A. Colli Vignarelli, «L'organizzazione rilevante ex art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997: requisito necessario per i soli professionisti?», Bollettino Tributario n. 21/2007, pp. 1685 e ss.